



SCHEMA DI ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIA

(Adempimenti di cui all'art. 6 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39)

Titolo del disegno o progetto di legge: DISPOSIZIONI PER LA ISTITUZIONE DEL FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA E PER LA SUA DISCIPLINA

Numero di riferimento del progetto di legge: N. 131 DEL 6 MARZO 2006

Iniziativa: Consiglieri De Poli, Buzzoni, De Boni, Cortellazzo, Zanon, Manzato, Sernagiotto, Grazia, Stival, Valdegamberi, Piccolo, Silvestrin, Fontanella, Teso e Bond

Struttura regionale competente: Direzione Regionale per i Servizi Sociali – Unità Complessa per la Non Autosufficienza

Estensore della scheda di analisi economico finanziaria (nome, cognome, telefono, fax, posta elettronica):

Dr. Michele Maglio, tel. 2791460, fax 2791369, michele.maglio@regione.veneto.it

Venezia, 24.05.2006

Barrare con una crocetta:

DDL o PDL DI SPESA

DDL o PDL NON DI SPESA

(per i PDL non di spesa è sufficiente compilare le parti prima e terza)

PARTE PRIMA:

- A) *INDIVIDUAZIONE DEL CONTESTO SOCIO ECONOMICO*
- B) *INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEGLI INTERVENTI*
- C) *INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEI BENEFICIARI*

A) INDIVIDUAZIONE DEL CONTESTO SOCIO ECONOMICO

L'obiettivo di questa parte è quello di collocare l'iniziativa proposta nello specifico contesto economico di riferimento al fine di porre in evidenza la possibile incidenza della stessa rispetto alle dimensioni e alle caratteristiche del fenomeno affrontato: ciò anche mediante l'utilizzo di dati statistici prontamente disponibili relativi agli aspetti economici e sociali interessati dall'iniziativa.

Quadro A

I soggetti deboli presentano bisogni che richiedono una forte capacità di integrazione sociosanitaria, radicata su soluzioni di natura istituzionale, gestionale, professionale e solidaristica.

Un'area di azione prioritaria è rappresentata dalle azioni di contrasto all'esclusione sociale, dalla riduzione delle disuguaglianze nell'accesso ai servizi, dalla promozione dei diritti sociali dei soggetti deboli. Su questo terreno le sperequazioni territoriali del sistema di offerta dei servizi sono ancora consistenti (come evidenziato dai dati sulla distribuzione dell'offerta, in particolare se confrontati con gli indici di bisogno), determinando conseguenti disparità e disuguaglianze tra i cittadini della stessa regione, soprattutto quando si tratta di rispondere in modo appropriato ai bisogni delle persone non autosufficienti.

Sono oggi maturate le condizioni per affrontare in modo solidaristico i bisogni delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie. Considerato infatti che buona parte degli oneri finanziari per le risposte sociali e per la quota sociale delle prestazioni integrate sociosanitarie sono a carico delle persone e delle famiglie, nei casi di cronicità e di lungo-assistenza ciò comporta il progressivo deterioramento dei patrimoni personali con la conseguente necessità di intervento economico da parte degli enti locali.

È quindi necessario pensare ad un sistema di protezione dai rischi della non autosufficienza, in grado di garantire una copertura che vada a beneficio delle persone e delle famiglie ed in modo che gli enti locali vedano ridotta la necessità di intervenire in via sostitutiva per povertà e indigenza cronica degli interessati

Per questo le azioni contro l'esclusione sociale devono rappresentare una attenzione costante nei progetti locali, dando priorità al superamento delle disuguaglianze nell'accesso dei servizi.

Le proiezioni demografiche per le regioni del Nord-est prevedono che nel prossimo ventennio gli ultrasessantacinquenni aumenteranno da un minimo di 200 mila unità a un massimo di 500 mila unità (considerando i miglioramenti della sopravvivenza) e tra queste l'aumento maggiore sarà per gli ultraottantacinquenni (+ 150 mila).

Gli anziani ultra sessantacinquenni sono passati in tre anni dal 18,3% al 18,9% della popolazione, che in valori assoluti corrisponde a più di 890.000 persone su una popolazione di 4.700.000 residente al 1° gennaio 2005.

Di questi, quasi 235.000 hanno un'età maggiore di 80 anni, con una percentuale passata in un solo anno dal 4,75% al 5,00% della popolazione veneta.

Al 1° gennaio 2005, anche l'indice di vecchiaia, dato dal rapporto tra la popolazione anziana (over 65) e la popolazione più giovane (under 15) risulta essere maggiore dell'anno precedente, con il dato minimo nella provincia di Vicenza (115, anche qui aumentato, invertendo la tendenza alla riduzione dei tre anni precedenti) ed il dato massimo nella provincia di Rovigo, dove ha superato la soglia 200, corrispondente a 20 anziani ogni 10 giovani.

L'indice di dipendenza degli anziani, ovvero il rapporto tra popolazione anziana e popolazione in età lavorativa (tra i 15 e i 64 anni), che costituisce una misura parziale del 'carico sociale', individua per il Veneto la presenza di circa 28 anziani per ogni 100 persone in età attiva, risultando anche in questo caso più elevato a Rovigo (34) e Belluno (33), dati stabili rispetto all'anno precedente.

L'invecchiamento della popolazione è strettamente connesso all'aumento delle patologie cronicodegenerative. L'Organizzazione Mondiale della Sanità stima per il nostro paese una attesa di vita con disabilità di circa 9 anni.

I bisogni dell'anziano, e quelli del non autosufficiente in particolare, sono per definizione complessi, non lineari e non facilmente prevedibili.

A fronte di un contesto così caratterizzato, invecchiamento - cronicità - disabilità - complessità, il sistema di welfare regionale è chiamato a operare delle scelte.

Il quadro epidemiologico prefigura uno scenario in cui le condizioni di cronicità, se non adeguatamente gestite, richiederanno nei prossimi anni un assorbimento di risorse tale da generare rilevanti problemi di sostenibilità economica, non solo per il sistema pubblico, ma anche per i bilanci personali e familiari.

Tenendo conto di questa prospettiva, ogni comunità regionale dovrà ridisegnare il proprio sistema di protezione sociale in modo tale da garantire un'efficace risposta ai bisogni complessi, in particolare delle persone non autosufficienti. L'efficacia va inoltre garantita con un sistema di offerta efficiente, fondato su valori di universalità, solidarietà, equità.

Parallelamente a questo si deve prevedere la sostenibilità economica delle scelte, sia attraverso una riallocazione delle risorse attualmente destinate ad altri fini sia attraverso l'introduzione di nuovi sistemi di finanziamento, che sappiano coinvolgere l'intera comunità veneta.

B) INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEGLI INTERVENTI

E' necessario individuare, anche in termini quantitativi, gli obiettivi del disegno o progetto di legge; elencandoli nella seguente Tabella B, dove vengono contrassegnati, nella prima colonna, con una sigla caratteristica (O1, O2, O3, ecc.) e sinteticamente descritti nella seconda colonna.

Nella stessa Tabella B sono da indicarsi inoltre:

- *gli interventi strumentali all'attuazione dell'obiettivo che vanno codificati con I 1.1, I 1.2 (colonna 3) e sinteticamente descritti nella colonna 4;*
- *i riferimenti legislativi del DDL o PDL (articolo/i, comma/i, lettera/e) connessi al singolo intervento (colonna 5).*

Tabella B: Obiettivi ed interventi del disegno o progetto di legge

Obiettivo	Descrizione obiettivo	Intervento	Descrizione intervento	Articoli DDL o PDL
01	Ampliamento e implementazione del sistema regionale di assistenza sociale e di protezione per le persone non autosufficienti e tutela delle famiglie che le assistono.	I 1.1	Contributo denominato "INDENNITÀ REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA", erogata in servizi, titoli per la fruizione di prestazioni sociali o in denaro per l'assistenza residenziale, semiresidenziale o di altra natura	1, 3 e 5
02	Gestione del fondo per la non autosufficienza	I 2.1	Gestione in proprio o costituzione di un'apposita associazione onlus o individuazione di una fondazione bancaria	7

C) INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEI BENEFICIARI

Di seguito vanno ad individuarsi i soggetti interessati dal provvedimento, con particolare riguardo ai fruitori dell'intervento regionale (determinati o potenziali), specificando se trattasi di soggetti pubblici e/o privati e stimandone il numero quando questo non sia facilmente determinabile. I beneficiari vanno elencati nella seguente Tabella C, contrassegnanti con una sigla caratteristica (B1, B2, B3, ecc.) nella prima colonna e descritti nella seconda colonna; nella terza colonna si indica il numero presunto dei potenziali beneficiari dell'intervento, specificandone i criteri di determinazione.

Tabella C: Beneficiari

Beneficiario	Descrizione beneficiario	Numero beneficiari *
B1	Persone in condizione di non autosufficienza (DATO STIMATO)	n. 110.000 nel 2007 n. 118.800 nel 2008
B2		
B3		

***Modalità di quantificazione beneficiari:**

Il numero di beneficiari è stimato sulla base delle seguenti considerazioni:

1. Il numero di persone (invalidi civili totali e parziali) beneficiarie degli assegni di invalidità civile (indennità di accompagnamento e/o pensione di inabilità, assegno mensile di assistenza, indennità mensile di frequenza) è stato di 114.000 persone nel 2005; detto numero va aumentato dell'8% annuo in considerazione dell'aumento evidenziato dai dati dell'INPS dal 2000 al 2005, per cui si ipotizza che le persone beneficiarie di assegni di invalidità civile saranno 132.900 nel 2007.

2. Il numero di persone beneficiarie degli attuali interventi del sistema della domiciliarità e della residenzialità sono stimate rispettivamente in 47.000 e in 34.000 persone per un totale di 81.000 nel 2006. Con le attuali tipologie di intervento, il numero dei beneficiari è pertanto ipotizzato in 84.000 nel 2007.

Nel sistema della domiciliarità sono compresi: l'assistenza domiciliare integrata dei Comuni, i contributi derivanti dalla LR 28/91 per le famiglie che assistono non autosufficienti, i contributi per le famiglie che si avvalgono di assistenti familiari ("badanti") e quelli per le famiglie che assistono persone con demenza accompagnata da gravi disturbi comportamentali ("Alzheimer"), gli utenti dei progetti di "sollevio" e dei progetti individualizzati per disabili ("Vita indipendente", L. 162/1998, L. 284/1977).

Nel sistema della residenzialità sono compresi: le strutture residenziali e i centri diurni per anziani non autosufficienti, le strutture residenziali e i centri diurni (CEOD) per disabili.

3. Poiché non tutte le persone riconosciute invalidi civili si trovano in condizioni di non autosufficienza, si stima che il numero dei beneficiari dell'indennità regionale per la non autosufficienza si situi nella media tra il n. di invalidi civili e il n. di utenti degli attuali interventi, stimati quindi 110.000 persone nel 2007. Inoltre, tenuto conto dell'andamento demografico che vede un costante e significativo incremento della popolazione anziana e della durata di vita in condizioni di non autosufficienza (v. quadro A) e dei dati sulle invalidità civili, in costante e significativa crescita, si ipotizza che il numero dei beneficiari dell'indennità regionale aumenti dell'8% annuo, e pertanto sia quantificabile in 118.800 persone nel 2008.

PARTE SECONDA:

D) INDIVIDUAZIONE, CLASSIFICAZIONE E ANALISI DELLE SPESE

E) COPERTURA FINANZIARIA

D) INDIVIDUAZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE

La seguente Tabella D viene utilizzata per individuare ogni singola spesa indotta dall'attuazione del provvedimento, contrassegnandola nella **prima colonna** con una sigla (S1, S2, ecc.) di riferimento anche per la successiva Tab. E.

Nella **seconda colonna** si inserisce il riferimento delle spese con gli interventi corrispondenti così come codificati nella precedente Tab. B- colonna 3 (es. II.1, II.2, ecc.).

Nella **terza colonna** è da citare l'articolo del testo legislativo cui fa riferimento la spesa corrispondente (vedi anche Tab. B - colonna 5).

Nella **quarta colonna** si descrive con precisione la spesa.

Nella **quinta colonna** è necessario specificare la natura economica della spesa: "C" per spesa corrente; "I" per spesa d'investimento.

Nella **sesta colonna** si indica il carattere temporale della spesa secondo la seguente codifica: "A" per Annuale; "P" per Pluriennale.

Nella **settima colonna** si indica la durata della spesa: se la spesa è annuale non indicare niente, se la spesa è pluriennale indicare "C"=Continuativa (se la spesa si verificherà ogni annuo finché sarà in vigore la legge) o "R"=Ricorrente (se la spesa si verificherà ogni anno per un certo numero di anni limitato nel tempo).

Nella **nona colonna** si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente, per ogni esercizio del bilancio pluriennale, da specificare in **colonna otto**.

Nell'**ultima colonna** vanno esplicitati i criteri che sono stati utilizzati per quantificare la spesa corrispondente.

Tabella D: Elenco delle spese

Codice Spesa	Rif. Intervento/i	Artt. PDL	Descrizione spesa	Tipo	Carattere temporale	Durata	Anno (a)	Importo previsto spesa	Criteri di quantificazione della spesa
S1	I 1.1	1, 3 e 5	Indennità regionale per la non autosufficienza	C	A	C	2007	1.043.500.000,00	STIMA - VEDI NOTA (b)
S2	I 1.1	1, 3 e 5	Indennità regionale per la non autosufficienza	C	A	C	2008	1.164.000.000,00	STIMA - VEDI NOTA (b)
S3									
S4									
S5									

(a) La previsione di spesa viene calcolata a partire dall'anno 2007, in quanto gli stanziamenti del bilancio regionale per l'anno 2006 sono già stati impegnati con appositi provvedimenti di Giunta

(b) L'importo previsto di spesa è stimato sulla base delle seguenti considerazioni:

1. Il comma 1 dell'art. 5 del PDL in esame prevede che l'indennità regionale non possa superare l'importo medio mensile di € 1.350,00 per le prestazioni di domiciliarità e di € 2.700,00 per quelle di residenzialità, che corrispondono a € 16.200,00 annui per la domiciliarità e a € 32.400,00 annui per la residenzialità.

L'entità del contributo individuale medio mensile è stata quantificata, avuto presente da un lato la quota sanitaria e di rilievo sanitario per l'accoglienza nelle strutture residenziali per anziani non autosufficienti ed altri non autosufficienti fissata per l'anno 2006 dalla Giunta Regionale in € 44,60 giornalieri (€ 16.279,00 annui), che ai sensi della DGR n. 3972 del 30.12.2002 costituisce circa il 50% della retta corrisposta dagli ospiti delle strutture di tipo residenziale, dall'altro il fatto che la spesa mensile di € 1.350,00 corrisponde a quanto mediamente pagato dalle famiglie venete per ogni familiare non autosufficiente accolto in struttura residenziale, al netto dei redditi personali della persona non autosufficiente, fatta salva la "quota personale".

Tenuto conto che gli utenti del sistema della residenzialità sono stimati in poco meno di 1/3 dei beneficiari totali, che l'importo medio di tutte le indennità che saranno erogate per la domiciliarità sarà inferiore al massimo previsto, nonché del fatto che nel caso della residenzialità l'indennità regionale viene ridotta dell'importo pari ai redditi personali della persona non autosufficiente, fatta salva la "quota personale", si stima che l'importo medio annuo pro capite di tutte le indennità, sia per la domiciliarità che per la residenzialità, sia pari a € 1.350,00 mensili e a € 16.200,00 annui nel 2007. Tali importi, incrementati del 2% (stima dell'inflazione), diventano di € 1.377,00 mensili e € 16.524,00 annui nel 2008.

2. Considerato il n. di beneficiari indicato in tabella C (110.000 nel 2007 e 118.800 nel 2008), il fabbisogno di risorse per alimentare il Fondo Regionale per la non autosufficienza ammonta a € 1.782.000.000,00 nel 2007 e a € 1.963.051.200,00 nel 2008, somme alle quali va detratta la spesa per gli assegni di invalidità, che si presume subisca un incremento medio annuo dell'8%, pari all'incremento del numero di invalidi civili, arrivando a superare 700 milioni di € nel 2007 e 756 milioni di € nel 2008. Va inoltre detratta la spesa sociale sostenuta dalle Aziende ULSS, con i contributi dei Comuni e della Regione, per i servizi diurni per disabili (CEOD), stimata in € 38.000.000,00 nel 2007 e in € 39.000.000,00 nel 2008.

Poiché l'indennità regionale per la non autosufficienza viene corrisposta per differenza rispetto agli assegni di invalidità civile, il fabbisogno annuo per il finanziamento del Fondo sarebbe di € 1.043.500.000,00 nel 2007 e di € 1.164.000.000,00 nel 2008 (al fabbisogno annuo complessivo va detratta la spesa per gli assegni di invalidità e per la quota sociale dei CEOD).

L'indennità regionale per la non autosufficienza dovrà essere erogata in relazione al bisogno assistenziale della persona, valutato secondo la scheda SVAMA, ed in relazione alla tipologia di intervento, se di natura residenziale, semiresidenziale o domiciliare.

Nella prospettata ipotesi di graduazione dell'indennità in relazione al bisogno assistenziale si potrebbe ipotizzare, a fronte di situazioni di particolare gravità e bisogno, la corresponsione di indennità mensili anche superiori a € 1.200,00, ma non superiori ad € 2.700,00. Dall'indennità regionale per la non autosufficienza vanno detratti gli assegni di invalidità corrisposti dall'INPS. Inoltre l'indennità regionale per la non autosufficienza, nel caso di prestazioni di residenzialità, va ridotta dell'entità del reddito personale della persona assistita, fatta salva la "quota personale".

E) COPERTURA FINANZIARIA

La seguente Tabella E è il completamento della precedente Tab. D, individuando per ogni spesa elencata in Tab. D, e contrassegnata dal codice corrispondente da riportare in colonna 1, le risorse finanziarie da utilizzarsi ai fini della copertura finanziaria.

Ripartendo dagli elementi già presenti nella Tabella D: codice spesa, anno e ammontare, vanno di seguito indicate le modalità di finanziamento delle spese:

1. **Allocazione risorse in bilancio:** si indicano la/le unità previsionali di base (UPB) di imputazione della spesa in bilancio e l'ammontare corrispondente, sia che riguardi UPB già presenti in bilancio, che da istituire;
2. **Copertura finanziaria:** si precisano le modalità di copertura della spesa, che possono essere:
 - a) utilizzo dello stanziamento dell'UPB di imputazione della spesa già approvato e previsto nel Bilancio regionale annuale e pluriennale;
 - b) riduzione di stanziamenti di altre UPB di spesa già approvati e previsti nel Bilancio regionale annuale e pluriennale, e corrispondente incremento dello stanziamento dell'UPB di imputazione;
 - c) prelevamento di somme dalle UPB di Fondo speciale per le spese correnti (U0185) e di Fondo speciale per le spese d'investimento (U0186), precisando la/le partita/e interessata/e, e corrispondente incremento dello stanziamento dell'UPB di imputazione;
 - d) nuove o maggiori entrate (proprie o trasferimenti statali), indicando l'eventuale UPB di entrata dove allocarsi.

Un vincolo da rispettare è la natura economica delle spese (corrente/investimento): non sono possibili storni tra UPB di diversa natura economica; in particolare una spesa di natura corrente non può essere finanziata mediante prelevamento dal Fondo speciale per le spese d'investimento o mediante riduzione di un'UPB relativa a spese d'investimento.

Si fa presente inoltre che per le spese di carattere continuativo la copertura deve essere individuata per ognuno degli esercizi del bilancio pluriennale.

Tabella E: Copertura finanziaria

CODICE SPESA	ANNO (a)	ALLOCAZIONE RISORSE IN BILANCIO		COPERTURA FINANZIARIA	
		(indicare le UPB di imputazione della spesa - esistenti o da istituire)	Importo	(indicare le modalità/UPB - vedi precedenti punti a, b, c e d)	Importo
SI	2007	U0152 "Servizi a favore delle persone disabili, adulte e anziane", capitolo da istituire "Fondo per la non autosufficienza"	1.043.500.000,00	Modalità b): Cap. 100410 - UPB U0148 "Fondo per la non autosufficienza - Concorso regionale alla spesa per assistenza riabilitativa residenziale per anziani non autosufficienti presso strutture ad intensità media e ridotta-minima e da riconversione ospedaliera (art. 43, LR 3/2003)"	381.000.000,00
				Modalità b): Cap. 100412 - UPB U0148 "Fondo per la non autosufficienza- Concorso regionale alla spesa per assistenza riabilitativa semiresidenziale per anziani presso centri diurni (art. 43, LR 3/2003)"	4.000.000,00
				Modalità b): Cap. 100413 - UPB U0148 "Fondo per la non autosufficienza- Concorso regionale alla spesa per assistenza riabilitativa residenziale di disabili e per altra assistenza riabilitativa residenziale estensiva (art. 43, LR 3/2003)"	41.000.000,00
				Modalità a): Cap. 100558 UPB U0152 "Fondo per la domiciliarità - Interventi a favore delle persone disabili e loro famiglie"	18.000.000,00

				Modalità a): Cap. 100559 UPB U0152 "Fondo per la domiciliarità - Interventi a favore delle persone anziane non autosufficienti"	50.000.000,00
				Modalità d): Contributi obbligatori dai cittadini per il fondo per la non autosufficienza (v. art. 9 del PDL)	549.500.000,00 (b)
				Modalità d): Contributi da enti, istituzioni e fondazioni per il fondo per la non autosufficienza	Non quantificabile
				Modalità d): Entrate da sanzioni (v. art. 10 del PDL)	Non quantificabile
S1	2008	U0152 "Servizi a favore delle persone disabili, adulte e anziane", capitolo da istituire "Fondo per la non autosufficienza"	1.164.000.000,00	Modalità b): Cap. 100410 - UPB U0148 "Fondo per la non autosufficienza - Concorso regionale alla spesa per assistenza riabilitativa residenziale per anziani non autosufficienti presso strutture ad intensità media e ridotta-minima e da riconversione ospedaliera (art. 43, LR 3/2003)"	381.000.000,00
				Modalità b): Cap. 100412 - UPB U0148 "Fondo per la non autosufficienza- Concorso regionale alla spesa per assistenza riabilitativa semiresidenziale per anziani presso centri diurni (art. 43, LR 3/2003)"	4.000.000,00
				Modalità b): Cap. 100413 - UPB U0148 "Fondo per la non autosufficienza- Concorso regionale alla spesa per assistenza riabilitativa residenziale di disabili e per altra assistenza riabilitativa residenziale estensiva (art. 43, LR 3/2003)"	41.000.000,00
				Modalità a): Cap. 100558 UPB U0152 "Fondo per la domiciliarità - Interventi a favore delle persone disabili e loro famiglie"	18.000.000,00
				Modalità a): Cap. 100559 UPB U0152 "Fondo per la domiciliarità - Interventi a favore delle persone anziane non autosufficienti"	50.000.000,00
				Modalità d): Contributi obbligatori dai cittadini per il fondo per la non autosufficienza (v. art. 9 del DDL)	670.000.000,00 (b)
				Modalità d): Contributi da enti, istituzioni e fondazioni per il fondo per la non autosufficienza	Non quantificabile
				Modalità d): Entrate da sanzioni (v. art. 10 del PDL)	Non quantificabile

(a) La copertura finanziaria viene calcolata a partire dall'anno 2007, in quanto gli stanziamenti del bilancio regionale per l'anno 2006 sono già stati impegnati con appositi provvedimenti di Giunta.

(b) Tenuto conto che i minorenni sono esentati dal pagamento del contributo (art. 8, co. 2, lett. a), che le persone adulte residenti nel Veneto al 1.1.2005 sono 3.927.453, e che può essere stimato un incremento medio annuo dell'1,1%, nel Veneto saranno residenti 4.014.332 persone adulte nel 2007 e 4.058.490 nel 2008. A tale numero vanno sottratte le persone beneficiarie dell'indennità regionale per la non autosufficienza, che sono esentate dal pagamento del contributo, stimate in 110.000 per il 2007 e in 118.800 per il 2008 (v. precedente tabella C). Ipotizzando che ogni adulto non beneficiario versi un contributo medio

annuo di € 140,74 nel 2007 e di € 170,06 nel 2008, l'entità complessiva dei contributi può essere quantificata in € 549.500.000,00 per il 2007 e in € 670.000.000,00 per il 2008.

Si evidenzia la **differenza tra il trend di crescita del numero di beneficiari (incremento stimato dell'8% medio annuo) e il trend di crescita del numero di cittadini adulti (incremento stimato dell'1,1% annuo).**

Mantenere costante nel tempo l'entità dell'indennità regionale per la non autosufficienza per tutti gli aventi i requisiti richiederebbe che fossero applicate una o più delle seguenti opzioni:

- 1) l'entità del contributo a carico dei cittadini viene incrementata annualmente in misura superiore all'indice ISTAT;
- 2) viene ridotta annualmente l'entità dell'indennità regionale riconosciuta alle persone non autosufficienti;
- 3) viene ridotto annualmente il numero dei beneficiari, introducendo criteri di selezione;
- 4) viene aumentata annualmente la quota del fondo regionale per la non autosufficienza coperta con altre entrate regionali.

PARTE TERZA:

NOTE ED OSSERVAZIONI

In quest'ultima sezione si effettuano osservazioni utili alla migliore comprensione del disegno o progetto di legge oggetto della scheda, con particolare attenzione sugli aspetti procedurali e organizzativi, indicando le modalità e i tempi di attuazione delle procedure previste nella legge.

ASPETTI PROCEDURALI:

A). Per l'attuazione della legge la Giunta Regionale, con provvedimento esecutivo della legge stessa:

- a)** definisce i criteri per l'individuazione e l'accertamento della non autosufficienza, anche sulla base della "International classification of functioning, disability and health" (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità, le procedure di valutazione del bisogno assistenziale e le modalità di accesso alle prestazioni da erogare a favore della persona non autosufficiente (art. 2, co. 3);
- b)** definisce il contributo economico massimo riconosciuto per ogni tipologia di prestazione (art. 3, co. 1);
- c)** determina le modalità di erogazione delle prestazioni di cui all'art. 3 sotto forma di servizi, di erogazione economica, nonché in forma mista (art. 4, co. 2);
- d)** determina la "quota personale" del reddito annuo della persona beneficiaria delle prestazioni di residenzialità. L'indennità regionale per la non autosufficienza per le prestazioni di residenzialità è ridotta dell'importo pari al reddito annuo della persona beneficiaria, fatta salva detta "quota personale" (art. 5, co. 7);
- e)** determina la forma di gestione dei versamenti al fondo mediante i contributi dei cittadini di cui all'art. 6, co. 1, lett. c) e il pagamento delle prestazioni a carico del fondo. Fatta salva la facoltà di gestire direttamente il fondo, la Regione può affidare tale gestione a un'associazione onlus appositamente costituita o a una fondazione bancaria, secondo le forme previste dalla normativa vigente (art. 7, co. 2);
- f)** definisce i limiti della situazione economica al di sotto della quale le persone sono esentate dal versamento del contributo di cui all'art. 6 (art. 8, co. 2, lett. b);
- g)** determina le modalità di valutazione della condizione economica dei soggetti tenuti al versamento del contributo, in relazione alla quale viene stabilita la misura del contributo di cui all'art. 6 (art. 9, co. 1);
- h)** determina modalità, strumenti e termini per il versamento del contributo a carico dei cittadini (art. 9, co. 4);

B). Annualmente la Giunta Regionale:

- a)** adegua gli importi previsti al comma 1 dell'art. 5 (importi massimi dell'indennità regionale per la non autosufficienza) in base alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di settembre dell'anno antecedente, e con effetto dal 1° gennaio successivo all'anno considerato (art. 5, co. 4);
- b)** aggiorna la misura massima del contributo dei cittadini (art. 9, co. 2);

C). La Giunta Regionale:

a) definisce le modalità di monitoraggio, verifica e controllo della qualità delle prestazioni erogate nonché di gestione dei finanziamenti pubblici e dei risultati ottenuti, fissando anche le sanzioni in caso di inadempienza (art. 10, co. 1).

ASPETTI ORGANIZZATIVI:

L'Unità Complessa per la Non Autosufficienza della Direzione Regionale per i Servizi Sociali gestirà gli interventi di competenza regionale.

La misura dell'indennità regionale per la non autosufficienza a carico del fondo è determinata in relazione al livello di gravità della non autosufficienza.

Le UVMD, organizzate dalle Aziende ULSS a cui partecipano anche i Comuni, definiscono il livello di gravità della non autosufficienza e provvedono alla valutazione del bisogno; su questa base, predispongono il progetto personalizzato, determinando anche le prestazioni a carico del fondo necessarie per la sua realizzazione e il relativo costo da considerare nel calcolo dell'entità dell'Indennità regionale per la non autosufficienza riconosciuta alla persona.

Sarà pertanto necessario che a livello regionale vengano definiti, da un lato, i criteri per associare ad ogni tipologia e livello di gravità della non autosufficienza la misura dell'indennità riconoscibile e, dall'altro, i criteri per determinare il costo delle prestazioni da considerare nel calcolo dell'entità dell'Indennità regionale.

ALTRO:

Si evidenziano alcune questioni che dovranno essere oggetto di chiarimenti o all'interno della legge medesima ovvero nei provvedimenti attuativi della stessa.

1. Prestazioni comprese ovvero escluse dall'indennità regionale per la non autosufficienza.

L'art. 1, comma 3, indica che il fondo eroga prestazioni e servizi socio-assistenziali e socio-sanitari non sostitutivi di quelli sanitari e richiama a tal fine i LEA (livelli essenziali di assistenza), normati a livello nazionale dai DPCM del 14.2.2001 e del 29.11.2001 e a livello regionale per la parte socio-sanitaria dalla DGR 3972 del 30.12.2002.

Va evidenziato che una parte delle prestazioni comprese nei LEA, come specificati nell'allegato 1 della DGR 3972/2002, rientrano nel fondo regionale per la non autosufficienza, ma non sono sufficientemente chiarite nel testo di PDL in esame.

Il comma 3 dell'art. 3 del PDL precisa che non sono a carico del fondo le prestazioni "sanitarie" e l'elenco delle prestazioni e dei servizi compresi nel fondo di cui comma 2 dello stesso articolo comprende prestazioni "socio-sanitarie", operando una distinzione che non è sempre facilmente riconoscibile nella citata normativa nazionale e regionale dei LEA.

E' pertanto necessario che sia fornito di maggior dettaglio l'elenco di cui al comma 2 e sia precisato il contenuto del comma 3, per consentire la loro applicazione a livello operativo.

Tenuto conto di ciò, si ritiene che siano comprese nel fondo:

a) le prestazioni di assistenza domiciliare integrata, limitatamente all'apporto socio-assistenziale (andrà chiarito se tale apporto è a carico del fondo regionale, oltre che per la quota sanitaria, anche per la quota sociale), restando escluse dal fondo le prestazioni afferenti alle funzioni sanitarie.

b) gli assegni di cura o contributi economici, di cui alla LR 28/1991 (contributi per i non autosufficienti assistiti in famiglia), all'art. 40 della LR 5/2001 (contributi per le famiglie che assistono persone con demenza, di tipo Alzheimer o di altro tipo, accompagnata da gravi disturbi comportamentali), alla DGR n. 2907/2002 (contributi per famiglie che si avvalgono di assistenti familiari nella cura di una persona non autosufficiente) e alla DGR n. 3960/2001 (interventi di "sollievo" per le famiglie che assistono persone con disabilità o non autosufficienti). Peraltro tutta la materia degli assegni di cura è in fase di revisione, come previsto dall'art. 26 della LR 9/2005. Sembra che resti esclusa dal fondo l'assistenza economica di competenza comunale.

c) le *prestazioni a carattere previdenziale*, quali oneri sociali e contributi figurativi, *per i familiari* che assistono persone non autosufficienti. Si tratta di una prestazione attualmente non esistente che viene introdotta per la prima volta a livello regionale, per applicare la quale sarà necessario che ne vengano definite le modalità con provvedimento della Giunta Regionale.

d) il costo delle iniziative di *telesoccorso e teleassistenza* NON rientra nel fondo, trattandosi di un servizio erogato dalla Regione per il tramite di una ditta appaltatrice, il cui costo, sostenuto direttamente dalla Regione, è oggetto di un apposito capitolo del bilancio regionale (cap. 60053); peraltro si tratta di un servizio destinato alle persone anziane, che prevalentemente vivono sole o in coppia sola, che sono a rischio di non autosufficienza. Non sembra opportuno condizionare al riconoscimento di non autosufficienza l'accesso a questo servizio.

e) le *prestazioni semiresidenziali per disabili* sono riferite alla frequenza ai CEOD (centri educativi occupazionali diurni), di cui alla lett. g) dell'Area Disabili dell'allegato della DGR n. 3972/2002 sui LEA nell'area dell'integrazione socio-sanitaria. Sembrano escluse le prestazioni di cui alla lett. f) dell'Area Disabili (prestazioni dei centri e presidi di riabilitazione), in quanto di natura sanitaria. Rientra nell'indennità regionale per la non autosufficienza la spesa sociale per il funzionamento dei CEOD, sostenuta dall'Azienda ULSS e finanziata dai Comuni e in parte dalla Regione (cap. 100013 del bilancio regionale).

f) le *prestazioni semiresidenziali per non autosufficienti* sono riferite alla frequenza ai centri diurni, di cui alla lett. d) dell'Area Anziani dell'allegato della DGR n. 3972/2002.

g) le *prestazioni residenziali per disabili* sono indicate alle lettere h), hh) e hhh) dell'Area Disabili dell'allegato della DGR n. 3972/2002.

h) le *prestazioni residenziali per non autosufficienti* sono indicate alla lettera e) dell'Area Anziani dell'allegato della DGR n. 3972/2002.

Per le prestazioni di cui alle precedenti lett. e), f), g) e h), che riguardano solo le strutture e i posti accreditati (allo stato autorizzati), rientrano nell'indennità regionale la quota sanitaria riconosciuta dalla Regione per il tramite delle Az. ULSS e la quota socio-assistenziale a carico del cittadino o del Comune; l'indennità non comprende il costo per le prestazioni sanitarie, di cui alla convenzione tra strutture erogatrici e Aziende ULSS.

2. Precisazione dei criteri di individuazione dei destinatari (residenza in Veneto)

Il comma 2, lett. a), dell'art. 2 del PDL indica che sono destinatari del fondo cittadini residenti nel Veneto da almeno 5 anni consecutivi.

Ciò potrebbe apparire in contrasto con le norme che regolano da un lato l'assistenza sanitaria (per la quale vale il criterio della residenza *tout court*) e dall'altro l'assistenza sociale (per la quale vale ugualmente il criterio della residenza per l'assistenza territoriale e domiciliare e il criterio dell'ultima residenza prima del ricovero per l'assistenza residenziale, v. art. 6 della legge 328/2000 e art. 13 bis della legge regionale n. 5/1996).

Il comma 2, lett. b), dell'art. 2 del PDL indica che sono destinatari del fondo cittadini in regola con i versamenti del contributo previsto dal successivo art. 6.

Ciò va temperato con i principi costituzionali relativi ai livelli essenziali di assistenza.

3. Precisazione dei criteri per determinare la decorrenza dell'indennità regionale per la non autosufficienza

Il comma 6 dell'art. 5 del PDL indica che l'erogazione dell'indennità (sotto forma di prestazioni e servizi) decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di riconoscimento del diritto, senza operare distinzioni tra l'erogazione di contributi economici (asseggni di cura e copertura delle spese di cura e assistenza) e l'erogazione di prestazioni sociali e socio-sanitarie di tipo residenziale o domiciliare.

4. Specificazione della definizione di reddito annuo della persona beneficiaria

Il comma 7 dell'art. 5 del PDL indica che l'indennità regionale per prestazioni residenziali è ridotta dell'importo pari al reddito annuo della persona beneficiaria, fatta salva la "quota personale" determinata con provvedimento di Giunta. Appare opportuno prevedere che la Giunta determini altresì le modalità di determinazione del "reddito annuo", espressione che può assumere significati diversi.

5. Definizione delle modalità di fissazione e riscossione delle sanzioni in caso di inadempienza.

L'art. 10 del PDL prevede che la Giunta regionale definisca le modalità "di gestione dei finanziamenti pubblici e dei risultati ottenuti, fissando anche le sanzioni in caso di inadempienza".

Si ritiene necessario che venga specificato a quali tipi di inadempienza possono essere riferite le sanzioni rispetto ai bisogni delle persone non autosufficienti e/o rispetto agli obblighi dei contribuenti, quali sono i soggetti autorizzati a comminare le eventuali sanzioni, quali tipi di sanzioni possono essere comminate, i criteri di quantificazione delle sanzioni stesse e gli altri aspetti applicativi. Si ritiene inoltre opportuno esplicitare che le eventuali entrate derivanti dall'applicazione di sanzioni vadano ad incrementare il fondo regionale per la non autosufficienza.

6. Previsione di abrogazione di leggi vigenti.

Nel PDL in esame non è prevista l'abrogazione di leggi vigenti. Dalla lettura della norma nel suo complesso, si ritiene opportuno esplicitare l'abrogazione dell'art. 26 della LR 9/2005 relativo all'istituzione del fondo per la domiciliarità, della LR 28/1991 e dell'art. 40 della LR 5/2001 relative a contributi economici per persone non autosufficienti assistite a domicilio, nonché di ogni altra norma regionale in contrasto con il presente PDL.

Per informazioni:
Direzione Bilancio
Tel. 041 2791107 – 2791173
Fax. 041 2791115
e-mail: bilancio@regione.veneto.it



Verifica della scheda di analisi economico-finanziaria di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 39/2001 relativa al PDL n. 131 "Disposizioni per la istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza e per la sua disciplina"

Con il progetto di legge in oggetto si intende istituire nella Regione del Veneto il fondo regionale per la non autosufficienza, con lo scopo di rispondere in modo sempre più appropriato alle esigenze dei soggetti deboli e delle famiglie che li assistono.

Circa gli aspetti di carattere finanziario il progetto di legge prevede oneri di natura corrente continuativa a carico del bilancio regionale quantificati, sulla base delle stime riportate in nota alla Tabella D della scheda di analisi economico-finanziaria predisposta dalla struttura competente per materia, in euro 1.043.500.000,00 per il 2007 e in euro 1.164.000.000,00 per il 2008.

Alla copertura di tali oneri si propone, nella stessa scheda, di far fronte nel seguente modo:

- quanto a euro 426.000.000,00 per ciascun esercizio del biennio 2007-2008, tramite il prelevamento delle risorse allocate all'upb U0148 "Servizi ed interventi per lo sviluppo sociale della famiglia" del bilancio pluriennale 2006-2008;
- quanto a euro 68.000.000,00 per ciascun esercizio del biennio 2007-2008, tramite l'utilizzo delle risorse allocate all'upb U0152 "Servizi a favore delle persone disabili, adulte ed anziane" del bilancio pluriennale 2006-2008;
- quanto a euro 549.500.000,00 per il 2007 ed euro 670.000.000,00 per il 2008, tramite le maggiori entrate derivanti dai contributi obbligatori dei cittadini di cui all'art. 9, stimate dalla struttura competente come indicato nelle note della Tabella E.

Contribuiscono alle spese derivanti dal provvedimento anche eventuali contributi provenienti da Enti, Associazioni, Fondazioni, soggetti privati, organizzazioni nazionali



e comunitarie nonché dall'Unione europea e dallo Stato (art. 6) ed eventuali introiti derivanti da sanzioni (art. 10), che però non vengono quantificati.

Per la prosecuzione dell'iter di formazione del pdl la norma di copertura finanziaria deve essere riformulata, recependo le osservazioni sopra riportate.

Si evidenzia altresì la necessità di un'attenta valutazione circa la natura del contributo obbligatorio a carico dei cittadini di cui all'articolo 6, comma 1, lett. c) che, ad avviso della scrivente direzione, sembra assumere le caratteristiche di un'imposizione di natura tributaria. Imposizione che allo stato attuale, in mancanza della determinazione dei principi di coordinamento in materia di finanza pubblica da parte del legislatore statale, la Regione non può ancora autonomamente disciplinare.

Si sottolinea inoltre che nella scheda di analisi economico-finanziaria non si considera l'impatto sulla struttura organizzativa regionale dell'attuazione delle operazioni di riscossione del contributo obbligatorio, che potrebbero comportare ulteriori spese non contemplate e conseguenti alla necessità, ad esempio, di istituire nuovi uffici, piuttosto che stipulare convenzioni con soggetti terzi o quant'altro, per la gestione delle suddette operazioni.

In merito agli altri aspetti si rinvia alla scheda di analisi economico-finanziaria predisposta dalla struttura competente e in particolare alla Parte Terza del documento.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE REGIONALE

Dot. ssa Caterina De Pietro